



**SCHEMA DI ACCORDO PER LA COOPERAZIONE TRA ENTI  
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI  
BOB "EUGENIO MONTI" E DELLE AREE CONTERMINI DI CORTINA D'AMPEZZO.**

**TRA**

La Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice fiscale 80007580279, rappresentata da ....., nato a ..... e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, nella sua qualità di ....., in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n ..... del ..... (di seguito anche la "Regione")

**E**

Il Comune di Cortina d'Ampezzo, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia, 33, Codice fiscale 00087640256, rappresentata da ....., nato a ..... e domiciliato per la carica in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia, 33, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo, nella sua qualità di ....., in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. .... del ..... (di seguito anche il "Comune")

(di seguito congiuntamente le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- a seguito dell'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, avvenuta nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, e della firma dell'*Host City Contract*, recante i principi fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi (sottoscritto tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia), è iniziato il percorso per l'organizzazione del suddetto evento sportivo;
- tra i progetti strategici di maggiore rilievo nell'ambito delle attività finalizzate all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, rientra l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ubicato nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, di proprietà dell'Amministrazione comunale ed individuato nel Masterplan olimpico, quale "Venue" di gara per lo svolgimento delle discipline del Bob, dello slittino e dello skeleton;
- come emerge dal "Sustainability Business Plan", presentato al CIO, a supporto del Dossier di Candidatura, il progetto di riqualificazione in oggetto mira a far divenire l'impianto una struttura di riferimento europeo per le Federazioni Nazionali e a promuoverne anche l'uso ricreativo dello stesso, come occasione per promuovere il turismo e valorizzare il territorio delle Dolomiti;
- per assicurare la sostenibilità economica dell'impianto nel periodo successivo allo svolgimento dei Giochi, già in fase di candidatura, la Regione del Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto una lettera di intenti, con la quale hanno manifestato l'intenzione comune di supportare finanziariamente l'impianto di Bob "Eugenio Monti", secondo modalità da definirsi con successivo accordo pluriennale;
- alcuni studi preparatori, non ancora sufficientemente approfonditi, hanno evidenziato l'opportunità di valutare una soluzione di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" congiuntamente alla sistemazione delle aree limitrofe a parco ludico/sportivo, in modo da ricercarne la complessiva sostenibilità sotto i vari profili;
- il Comune di Cortina d'Ampezzo è proprietario dell'impianto di bob "Eugenio Monti" e delle aree limitrofe che potrebbero essere destinate a parco ludico/sportivo;



- la Regione è interessata all'intervento di riqualificazione per le importanti ricadute che l'infrastruttura sportiva rinnovata potrebbe avere come attrattività per tutto il territorio montano anche successivamente ai giochi olimpici 2026;
- che l'intervento di riqualificazione di tale impianto sportivo, pertanto, costituisce interesse pubblico di rango comunale, regionale e nazionale in relazione all'attrattività di carattere turistico e sportivo;
- l'accordo che si intende promuovere stabilisce e realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata al raggiungimento della realizzazione del nuovo impianto da Bob in Cortina d'Ampezzo;

#### VISTO

- l'art. 5, co. 6, del Codice Contratti Pubblici che esclude, a determinate condizioni dall'ambito di applicazione del Codice gli accordi conclusi tra due amministrazioni aggiudicatrici;
- che la presente convenzione configura una reale cooperazione agli effetti dell'art. 12, comma 4, dir. 2014/24, prevedendosi obblighi e prestazioni a carico delle parti volte al perseguimento della finalità di interesse comune, incentrate sulla realizzazione di un importante impianto sportivo e di strutture accessorie, di rilevanza tale da giustificare l'intervento di ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte;

#### CONSIDERATO

- che il decreto legge 16/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 31/2020 ha stabilito le norme per la governance e la gestione delle opere olimpiche;
- che l'impianto di bob non è ancora inserito nelle opere olimpiche;
- che la rilevanza strategica del progetto di riqualificazione dell'impianto di bob e del relativo impatto positivo quale iniziativa per la promozione del territorio veneto, è nell'interesse comune delle Parti a collaborare per la redazione dello studio di fattibilità, nelle more della eventuale possibilità che l'opera possa rientrare come procedimento nelle opere olimpiche;
- che il reciproco interesse delle Parti ad instaurare un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, è nel fine di predisporre lo "Studio di fattibilità tecnico economico" propedeutico alle successive fasi decisionali per l'esecuzione dell'intervento;
- che con la delibera di Giunta regionale n. ....del ....., è stato approvato lo schema del presente accordo ed è stato autorizzato il ..... a sottoscrivere;
- che con la delibera di Consiglio Comunale n. .... del ....., è stato approvato lo schema del presente accordo ed è stato autorizzato il ..... a sottoscrivere;

tutto ciò premesso e considerato, rappresentando le premesse e i considerata parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

#### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### Articolo 1 (Oggetto)

1.1 Oggetto del presente Accordo è l'individuazione della migliore soluzione per attuare congiuntamente l'intervento di riqualificazione dell'impianto da bob "Eugenio Monti".

1.2 Al fine della sostenibilità complessiva dell'intervento sull'impianto e della sua postuma gestione sarà possibile valutare la valorizzazione e sistemazione delle aree limitrofe.



**Articolo 2**  
**(Obblighi delle Parti)**

2.1 Il Comune di Cortina d'Ampezzo si impegna a mettere a disposizione alla Regione tutti i dati disponibili dei beni di proprietà relativi all'impianto da bob "Eugenio Monti" e alle aree limitrofe da riqualificare, meglio identificate nella planimetria **Allegato A** al presente accordo;

2.2 La Regione del Veneto si impegna alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione dell'impianto da bob "Eugenio Monti", valutando anche, ai fini della sostenibilità della gestione dell'impianto nel tempo, la possibile riqualificazione delle aree limitrofe, di cui all'**Allegato A** al presente atto, al fine della sostenibilità dell'intera operazione sotto i vari profili.

2.3 Le Parti si impegnano a convenire congiuntamente alla valutazione delle risultanze dello studio di fattibilità tecnico economica per definire il progetto e le modalità di intervento, oltre che i compiti reciproci conseguenti, al fine dell'attuazione dell'intervento.

**Articolo 3**  
**(Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Referenti)**

3.1 Il referente per la Regione del Veneto è il Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, che potrà avvalersi per le obbligazioni conseguenti alla presente convenzione dei Direttori incardinati nell'area secondo le competenze specifiche loro assegnati.

3.2 Il referente per il Comune di Cortina d'Ampezzo è .....

3.3 La Regione del Veneto nominerà per assolvere agli obblighi assunti, un Responsabile Unico del Procedimento e qualora necessario un Direttore dell'Esecuzione, per la fase della redazione dello studio di fattibilità tecnico economica.

**Articolo 4**  
**(Durata)**

4.1 Il presente accordo si riterrà concluso con la valutazione congiunta di cui al punto 2.3 dell'art. 2 precedente del presente atto, da assumere entro 60 giorni dalla consegna da parte della Regione del Veneto della documentazione completa dello studio di fattibilità tecnico economico.

4.2 Tale durata sarà sempre possibile prorogarla motivatamente ed in accordo tra le parti, anche con semplice scambio epistolare.

**Articolo 5**  
**(Privacy e Riservatezza)**

5.1 Le Parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. n. 196/2013 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti o utilizzati in esecuzione della presente convenzione.

5.2 Le parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni e documenti forniti in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione e a non divulgare a terzi, né utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione le Informazioni Riservate (come di seguito definite).



5.3 Ai fini di cui al presente articolo 7, per "Informazioni Riservate" si intendono tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione.

5.4 Eventuali pubblicazioni potranno essere effettuate solo previo accordo tra le parti.

#### **Articolo 6 (Modifiche)**

Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto integrativo sottoscritto dagli Enti interessati.

#### **Articolo 7 (Oneri)**

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione e attuazione del presente Accordo verranno direttamente assunti da ciascuno degli Enti interessati in relazione alla maturazione e conseguente imputazione in capo ai medesimi, senza ripartizione o conguagli degli stessi, ivi comprese le spese del personale dipendente coinvolto e degli eventuali incarichi (se ritenuti) di supporto nelle attività di cui al presente Accordo.

#### **Articolo 8 (Controversie)**

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione alla presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano le competenze del Foro di Venezia.

#### **Articolo 9 (Clausola di rinvio)**

Per quanto non richiamato nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.

#### **Art. 10 (Registrazione e spese)**

La presente convenzione sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 della D.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata.

-----

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato, sottoscritto

Venezia, Cortina d'Ampezzo, .....

Per la Regione del Veneto



Il .....

Per il Comune di Cortina d'Ampezzo

Il .....

